

Edizione di mercoledì 5 Giugno 2019

AGEVOLAZIONI

Italia attrattiva anche per i pensionati non residenti che trasferiscono la residenza
di Davide Albonico

REDDITO IMPRESA E IRAP

Spese di rappresentanza: definizione e trattamento fiscale – I° parte
di Federica Furlani

AGEVOLAZIONI

Il tax credit per la vendita al dettaglio di giornali e periodici
di Gennaro Napolitano

CONTENZIOSO

Presentabili anche in appello le mere difese per dinieghi di rimborso
di Angelo Ginex

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta quotazione Pmi: istituito il codice tributo
di Clara Pollet, Simone Dimitri

AGEVOLAZIONI

Italia attrattiva anche per i pensionati non residenti che trasferiscono la residenza

di Davide Albonico

L'[articolo 24-ter Tuir](#), introdotto dall'[articolo 1, comma 273, L. 145/2018](#) (c.d. "Legge di bilancio 2019"), prevede disposizioni di favore per gli **investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno** con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di cui all'[articolo 49, comma 2, lett. a\), Tuir](#) di fonte estera.

In particolare, tale norma prevede un **regime fiscale opzionale**, in alternativa alla disciplina ordinaria, per le **persone fisiche** che **trasferiscono la residenza fiscale** in uno dei Comuni delle Regioni **Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia**, a bassa densità abitativa ovvero con **popolazione non superiore a 20.000 abitanti**.

Tale regime consente di versare, per **tutta la durata di applicazione**, un'imposta sostitutiva **del 7%** sui tutti i **redditi prodotti all'estero**, individuati secondo i criteri di cui all'[articolo 165, comma 2](#).

Attraverso questa norma l'Italia, sulla scia delle esperienze di altri paesi europei ed extra europei, conferma ancora una volta **l'intenzione di attrarre "contribuenti"**; in questo caso **pensionati italiani e stranieri** che non risiedono in Italia e che conseguono **redditi da pensione estera**.

Con il [Provvedimento n. 167878/2019 del 31.05.2019](#), l'Agenzia delle Entrate è intervenuta definendo le **modalità di applicazione** e l'**ambito soggettivo** dell'agevolazione in parola.

Quando ai **requisiti soggettivi**, viene precisato che:

1. il contribuente **non deve essere stato residente in Italia per un tempo almeno pari a 5 periodi di imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione**;
2. la **giurisdizione in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione** deve avere in vigore con l'Italia un **accordo di cooperazione amministrativa nel settore fiscale**;

L'opzione, che è **valida per i primi 5 anni successivi a quello in cui essa viene esercitata**, e può essere revocata al verificarsi di alcune situazioni, **può essere esercitata a partire dal periodo di imposta 2019**, e si perfeziona con la **presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al**

periodo d'imposta in cui il soggetto ha trasferito la residenza fiscale, ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, Tuir](#), in uno dei Comuni del Mezzogiorno.

Per l'esatta individuazione dei **Comuni "agevolabili"** occorre individuare la **popolazione residente come risultante dalla "Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione"** pubblicata sul sito dell'**Istituto Nazionale di Statistica** (Istat) riferito al **1° gennaio dell'anno antecedente al primo anno di validità dell'opzione**.

In **dichiarazione** vanno indicati, oltre alla sussistenza delle condizioni soggettive sopra richiamate,

1. **gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva,**
2. **lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di pensione,**
3. **l'ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all'imposta sostitutiva.**

La **facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri**, può essere esercitata anche nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione.

Come detto, l'opzione ha **validità di cinque anni**, decorsi i quali **cessano automaticamente gli effetti**, e può:

1. **essere revocata dal contribuente** in uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, con la dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta di validità dell'opzione; o
2. **decadere:**
 - qualora **vengano meno i requisiti** previsti dalla norma;
 - in caso di **omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva** entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d'imposta rispetto al quale doveva essere eseguito tale versamento;
 - con il **trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso** da quelli "agevolati", con effetto dal periodo d'imposta in cui varia la residenza;
 - con il **trasferimento della residenza fiscale all'estero**.

In entrambi i casi viene **precluso l'esercizio di una nuova opzione**, mentre l'opzione, pur correttamente esercitata, può comunque essere **inefficace** qualora, in esito ad attività di controllo, sia accertata la **sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l'esercizio dell'opzione**.

Relativamente al versamento dell'imposta, viene chiarito come **l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione**, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, **entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi**.

Seminario di specializzazione

I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E LA DISCIPLINA FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Spese di rappresentanza: definizione e trattamento fiscale – I° parte

di Federica Furlani

L'[articolo 108, comma 2, Tuir](#) disciplina la deducibilità fiscale delle **spese di rappresentanza**, rinviando, per la loro **definizione**, e per la **differenziazione** rispetto ad altre tipologie di costi (es. pubblicità), ad uno **specifico decreto ministeriale**, il **D.M. 19.11.2018**.

In particolare, la norma citata prevede innanzitutto che **le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.**

Il citato decreto di attuazione individua quindi i **caratteri essenziali delle spese di rappresentanza**, stabilendo che "... **si considerano inerenti, sempre che effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.**"

I **caratteri essenziali** che deve possedere una **spesa di rappresentanza** per essere definita **inerente** sono pertanto:

- **gratuità**, ovvero la **mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione** da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati. Ciò distingue dette spese dalle **spese di pubblicità** che sono invece caratterizzate dalla circostanza che il loro sostenimento è frutto di un **contratto a prestazioni corrispettive**, la cui causa va ricercata nell'**obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare** – a fronte della percezione di un corrispettivo – **il marchio e/o il prodotto dell'impresa al fine di stimolarne la domanda**;
- **finalità promozionali o di pubbliche relazioni**. Le spese devono cioè essere sostenute per **attività finalizzate alla divulgazione sul mercato dell'attività svolta**, dei beni e servizi prodotti, a **beneficio sia degli attuali clienti, che di quelli potenziali**, ovvero deve trattarsi di iniziative volte a **diffondere e/o consolidare l'immagine dell'impresa**, ad accrescerne l'apprezzamento presso il pubblico, **senza una diretta correlazione con i ricavi**. Possono pertanto essere qualificate come spese di rappresentanza non solo le **erogazioni gratuite a favore di clienti**, ma anche quelle a favore di altri soggetti con i quali l'impresa ha un interesse ad intrattenere **pubbliche relazioni (amministrazioni statali, enti locali, organizzazioni private quali le associazioni di categoria o sindacali,**

ecc.).

- **ragionevolezza e coerenza** (criteri alternativi). Una spesa di rappresentanza deve risultare **ragionevole**, ovvero **idonea a generare ricavi** ed adeguata rispetto all'obiettivo atteso in termini di ritorno economico, oppure, **in alternativa**, deve essere **coerente con le pratiche commerciali di settore**. La relazione illustrativa al decreto, al riguardo, chiarisce che “... proprio il riscontro di tali elementi funzionali (**le finalità promozionali o di pubbliche relazioni, la ragionevolezza ovvero la coerenza con gli usi e le pratiche di settore**) garantisce il **collegamento delle spese in questione con l'attività d'impresa e la loro distinguibilità rispetto ad altre fattispecie** in cui l'erogazione gratuita di reddito, soprattutto *in funzione del beneficiario, risponde evidentemente ad altre finalità (erogazione ai soci o a loro familiari, autoconsumo, liberalità a dipendenti o collaboratori) e alle quali la disciplina fiscale del reddito d'impresa riserva opportuni altri trattamenti*”.

Una volta definite in termini generali le **spese di rappresentanza inerenti**, il decreto specifica alcune fattispecie che **sono da considerarsi spese di rappresentanza**:

- le **spese per viaggi turistici** in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte **significative attività promozionali** dei beni e dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
- le **spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento** organizzati in occasione di **ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose**; dell'**inaugurazione di nuove sedi**, uffici o stabilimenti dell'impresa; di **mostre, fiere**, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa. Nel caso siano presenti a tali eventi **esclusivamente dipendenti dell'impresa, non possono qualificarsi come spese di rappresentanza**, mancando il soddisfacimento della finalità promozionale della spesa e il criterio della ragionevolezza (**collegamento ai ricavi**).
- **ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente**, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai **criteri di inerenza** indicati nel presente comma.

Non costituiscono invece spese di rappresentanza, e sono quindi **deducibili** secondo le regole ordinarie, le **spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali**, in occasioni **di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili** in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di **visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa**.

Il legislatore, ritenendo che tali spese siano caratterizzate da una **forte caratterizzazione commerciale**, ne ha quindi disposto l'assimilazione, quanto al regime di deducibilità fiscale dal reddito d'impresa, agli **ordinari costi di produzione**.

In ogni caso devono essere rivolte esclusivamente a **clienti attuali** (ovvero quei soggetti attraverso i quali l'impresa consegue effettivamente i propri ricavi) e **potenziali** (ovvero quei soggetti che abbiano, in qualche modo, già manifestato o possano manifestare un interesse di

natura commerciale verso i beni ed i servizi dall'impresa o siano i destinatari dell'attività caratteristica esercitata dalla stessa dell'impresa), e sostenute in **occasioni specifiche (mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili, visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa)**.

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Il tax credit per la vendita al dettaglio di giornali e periodici

di Gennaro Napolitano

Con l'obiettivo di sostenere il settore della **vendita al dettaglio di giornali e periodici**, la **Legge di bilancio per il 2019** ha introdotto una nuova fattispecie di **credito d'imposta** ([articolo 1, commi 806–809, L. 145/2018](#)).

In particolare, **destinatari** dell'**agevolazione** sono gli **esercenti** attività commerciali che operano **esclusivamente** nel settore della **vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici**.

Per espressa previsione normativa, il bonus ha una durata temporalmente circoscritta: il **tax credit**, infatti, è riconosciuto per il **2019** e il **2020** (nel **limite di spesa** di 13 milioni di euro per il primo anno e di 17 milioni di euro per il secondo).

Al fini della sua concreta determinazione, il **credito d'imposta**, stabilito nella **misura massima** di **2.000 euro**, deve essere **parametrato** agli importi che gli esercenti interessati pagano a titolo di **Imu, Tasi, Cosap e Tari** con riferimento ai **locali** dove si svolge l'**attività** di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali **spese di locazione** sostenute o ad **altre spese** che saranno individuate con un successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione all'assenza di **punti vendita** della stampa nel **territorio comunale**.

Lo stesso decreto, peraltro, sarà chiamato a dettare le **disposizioni applicative dell'agevolazione** anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa previsti dal legislatore.

Sotto il **profilo soggettivo**, è previsto, inoltre, che il credito d'imposta si **estenda** anche agli **esercenti** attività commerciali **non esclusivi** a condizione, però, che la stessa attività commerciale rappresenti l'**unico punto** vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nell'ambito del **comune di riferimento**.

Per l'**individuazione** di tali soggetti, la **Legge di bilancio per il 2019** rinvia a quanto previsto dal **D.Lgs. 170/2001**, recante disposizioni in materia di *"Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica"*.

In particolare, la disposizione richiamata è quella contenuta nell'**articolo 2, comma 3**, secondo la quale possono esercitare l'**attività di vendita** della stampa quotidiana e periodica, in **regime di non esclusività**, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:

- le **rivendite di generi di monopolio**
- le **rivendite di carburanti e di oli minerali**
- i **bar**, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie
- le **strutture di vendita** come definite dall'[articolo 4, comma 1, lett. e\), f\) e g\)](#), D.Lgs. 114/1998 (recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio), con un **limite minimo di superficie** di vendita pari a **700 metri quadrati**
- gli **esercizi** adibiti prevalentemente alla **vendita di libri e prodotti equiparati**, con un limite minimo di superficie di 120 metri quadrati
- gli **esercizi** a prevalente **specializzazione di vendita**, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Il credito d'imposta deve essere utilizzato esclusivamente in **compensazione** (ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)), utilizzando il modello di versamento **F24**.

Il legislatore, inoltre, precisa che la **fruizione** del *tax credit* deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito, in ambito sovranazionale, dalla disciplina del diritto dell'Unione europea in materia di **aiuti “de minimis”**.

Più precisamente, il **comma 807** stabilisce che gli esercizi individuati come destinatari dell'agevolazione possono accedere al **credito d'imposta** nel rispetto dei limiti indicati da **Regolamento (UE) 1407/2013** relativo all'applicazione degli articoli **107** e **108** del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”.

Il **credito d'imposta** in esame ricalca l'analogia **agevolazione** introdotta dalla **Legge di bilancio per il 2018** a favore delle **librerie** ([articolo 1, commi 319–321, L. 205/2017](#)).

Anche in tal caso, infatti, è stato previsto il riconoscimento, a partire dal 2018, di un credito d'imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati con **codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1**.

Analogamente, il “**tax credit librerie**” è **parametrato** agli importi pagati a titolo di **Imu, Tasi e Tari** con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese (ad esempio, imposta sulla pubblicità, tassa per l'occupazione di suolo pubblico, spese per mutuo – cfr. **D.M. 23.04.2018**), anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

Quanto ai limiti previsti dal legislatore, il **credito d'imposta librerie** è stabilito nella misura massima di **20.000 euro** per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di **10.000 euro per gli altri esercenti**.

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Presentabili anche in appello le mere difese per dinieghi di rimborso

di Angelo Ginex

In materia di liti di rimborso, le **argomentazioni** mediante le quali l'Amministrazione finanziaria **nega** la sussistenza dei **fatti costitutivi** del diritto vantato dal contribuente, il quale è per l'occasione attore in senso sostanziale, hanno natura di **mere difese**, e come tali non sono soggette a preclusione processuale, potendo essere **proposte** dall'Amministrazione finanziaria, anche **per la prima volta**, nel giudizio di **appello**.

È questo il principio affermato dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 14046 del 23.05.2019.](#)

La vicenda trae origine dall'acquisto, da parte di un **istituto bancario, di un credito di rimborso** vantato da una società verso l'Erario, cui seguiva un'**istanza di sollecito alla ripetizione**, la quale tuttavia rimaneva inesitata, formandosi **silenzio-rifiuto**.

Detto **silenzio** era, dunque, oggetto di **impugnazione** presso la competente commissione tributaria provinciale, ma pure innanzi al rimborso del credito la domanda veniva fatta procedere, deducendo l'insufficienza dell'importo corrisposto e chiedendo la **rivalutazione monetaria** e gli **interessi**, nonché la condanna al risarcimento dei danni.

Ritenendo fondate le ragioni di parte ricorrente, i **giudici di prime cure accoglievano parzialmente il ricorso**, concedendo la **rivalutazione monetaria e gli interessi**, ma **rigettando la richiesta risarcitoria**.

La sentenza veniva, quindi, appellata dall'Amministrazione finanziaria, ma i giudici di seconde cure giudicavano inammissibile il gravame, ritenendo **improponibile per la prima volta in grado d'appello la domanda inherente agli interessi e alla rivalutazione monetaria**.

L'Ufficio si induceva, pertanto, a proporre **ricorso per cassazione**, per violazione di norme processuali, ex [articolo 360, comma 1 n. 4 c.p.c.](#), essendo stata ritenuta **eccezione nuova** la censura mossa in grado d'appello.

Nella specie, l'Amministrazione deduceva l'erronea interpretazione dell'[articolo 57, comma 2 D.Lgs. 546/1992](#), posto che le contestazioni da essa mosse non avrebbero allargato il *thema decidendum*, ma sarebbero state delle **mere difese** non soggette al **divieto di ius novorum**.

Ad essa **resisteva con controricorso l'istituto di credito**, deducendo il **difetto di autosufficienza del ricorso** e l'**inammissibilità dell'atto di controparte**, essendo stata richiesta la cassazione di una sola delle due statuzioni dei giudici di seconde cure.

Da ultimo, esso deduceva l'inammissibilità del motivo di doglianza del ricorrente, attesa la maturazione di una preclusione processuale, in attuazione del **principio di non contestazione** di cui all'[articolo 115 c.p.c.](#), in quanto l'Ufficio, non avendo dedotto alcunché in primo grado sulla domanda di rivalutazione monetaria, nulla avrebbe potuto introdurre in sede d'appello.

I supremi Giudici, **ritenendo infondate le censure del controricorrente**, hanno individuato quale *thema decidendum* la possibilità di proporre la questione dell'infondatezza di una domanda introdotta da controparte, per la prima volta, in grado d'appello, atteso che l'**articolo 57, comma 2 citato** stabilisce che non possono proporsi nuove **eccezioni in senso stretto**.

Occorre chiarire, tuttavia, che le **liti di rimborso** si avvicinano per struttura alle **ordinarie cause civili**, in quanto in esse il contribuente assume la veste di attore, tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale; mentre l'Amministrazione finanziaria assume la veste di convenuto.

Orbene, secondo la teoria tradizionale, nel giudizio civile, l'attore deve provare il **fatto costitutivo** del diritto azionato; mentre il convenuto può resistere contestando l'esistenza, o la validità, o l'efficacia del fatto costitutivo invocato dall'attore, proponendo delle cosiddette **mere difese**, oppure replicando adducendo un **fatto impeditivo, modificativo o estintivo** della pretesa azionata dall'attore, mediante **eccezioni**, le quali possono essere distinte in **proprie o improvvise** (Cfr. Cass., n. 19414/2015; Cass., n. 23657/2015).

Attesa la stretta similitudine tra il rito civile e le liti di rimborso, ne deriva che, laddove le **argomentazioni** dell'Amministrazione siano volte a negare la sussistenza dei **fatti costitutivi** del diritto vantato dal contribuente, esse avranno natura di **mere difese** e come tali potranno essere **proposte, anche per la prima volta, in grado d'appello**, non essendo soggette al divieto di cui all'[articolo 57 D.Lgs. 546/1992](#).

Nel caso in esame, quindi, **non** essendo stato **qualificato** quale **mera difesa** quanto contestato dall'Agenzia delle Entrate, il giudice di seconde cure è incorso in **errore** nel ritenere inammissibile il ricorso in appello.

Pertanto, la sentenza è stata **cassata con rinvio** al giudice del gravame, per la rinnovazione del giudizio di secondo grado.

Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta quotazione Pmi: istituito il codice tributo

di Clara Pollet, Simone Dimitri

L'[articolo 1, comma 89, L. 205/2017](#) (**Legge di bilancio 2018**) ha istituito un **credito d'imposta per le piccole e medie imprese** (Pmi) che, a decorrere dal **1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020**, sostengono **costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato** o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il **credito d'imposta** può essere riconosciuto, fino a un importo **massimo di 500.000 euro**, nella misura massima del **50 % dei costi complessivamente sostenuti** per le attività di consulenza prestate da **consulenti esterni** (persone fisiche e giuridiche), come **servizi non continuativi o periodici** e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Tali spese devono essere **finalizzate**, ad esempio, all'**implementazione e adeguamento del sistema di controllo di gestione**, all'assistenza dell'impresa nella redazione del **piano industriale**, al supporto all'impresa in tutte le fasi del **percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento**, etc..

Gli interessati dovranno ottenere l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato **entro la data del 31 dicembre 2020**.

Il credito è **destinato alle Pmi costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda**, che operano nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del **Regolamento UE 651/2014**, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli.

Inoltre, tali Pmi **non devono risultare in difficoltà** ai sensi del citato regolamento e **non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato** o depositato in un conto bloccato, gli **aiuti individuati quali illegali e incompatibili** dalla Commissione europea.

Con il **D.M. 23.04.2018** sono state emanate le **disposizioni attuative** della misura di favore.

In particolare, [l'articolo 6, comma 1](#) prevede, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, che le piccole e medie imprese debbano inoltrare **un'apposita istanza in via telematica all'indirizzo dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it**, nel periodo compreso **tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo**, formulata secondo lo schema

allegato al citato decreto.

Nei successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le Pmi del Ministero dello Sviluppo Economico **comunica alle società il riconoscimento** (oppure il diniego) **dell'agevolazione e l'importo effettivamente spettante**.

Il credito d'imposta è **utilizzabile**, nel limite complessivo di **20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021**, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata alla società la concessione del credito d'imposta.

Con la [risoluzione 52/E/2019](#) l'Agenzia delle entrate ha istituito il **codice tributo 6901 – Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi** – per utilizzare in compensazione il suddetto credito, tramite modello F24 da presentare **esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento ([articolo 7, comma 1, D.M. 23.04.2018](#)).

In sede di **compilazione del modello di pagamento F24**, il codice tributo 6901 va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo **“anno di riferimento”** è valorizzato con **l'anno di sostenimento del costo** per le spese di consulenza da parte delle Pmi.

Si evidenzia, infine, che il credito deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione** e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne **conclude l'utilizzo**.

A tal proposito si segnala che le **istruzioni del modello Redditi SC 2019** riportano quanto segue: *“i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare indicano nel modello Redditi 2019 il credito d'imposta riconosciuto nell'anno 2019 in relazione ai costi sostenuti per la quotazione ottenuta nel 2018”* (quadro RU, **codice credito “E7”**).

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito**, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#); non si applicano i limiti di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#), e all'[articolo 34 L. 388/2000](#).